

**MINISTERO DELL'INTERNO E
AGENZIA DEL DEMANIO**

Capitolato Tecnico

Art. 1 – Oggetto del servizio.

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio, da svolgersi per ambiti territoriali infraregionali, di recupero, custodia e acquisto di veicoli, oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, in applicazione a quanto previsto dall'art. 214-bis del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285.

Le attività elencate dovranno essere realizzate secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel bando di gara, nella lettera di invito e nel presente Capitolato.

Art. 2 –Attività di recupero dei veicoli e redazione dell'inventario

Dietro espressa richiesta da parte dell'organo di polizia stradale, il custode-acquirente dovrà provvedere al recupero dei veicoli da custodire nei casi in cui il proprietario o il soggetto obbligato alla custodia si rifiuti di trasferire il veicolo in luogo non soggetto al pubblico passaggio; ovvero nei casi in cui pur avendo i soggetti menzionati provveduto alla custodia, sia divenuto definitivo il provvedimento di confisca.

Per l'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, il custode-acquirente deve garantire:

- a) la reperibilità telefonica 24 ore su 24;
- b) l'intervento sul luogo in cui il veicolo sequestrato/fermato si trova, con un veicolo tecnicamente idoneo al recupero e trasporto, entro 30 minuti primi dalla richiesta degli organi di polizia stradale;
- c) la presenza sul veicolo utilizzato per il recupero e trasporto, di un soggetto appositamente delegato ed in possesso dei requisiti per

assumere gli obblighi di custodia del veicolo stesso, secondo le norme vigenti;

- d) qualora il veicolo possa essere messo in condizioni di sicurezza per la circolazione (fuori dalla carreggiata), in alternativa a quanto richiesto al punto b), entro lo stesso termine, intervento sul luogo in cui il veicolo si trova di un soggetto in possesso dei requisiti per assumere gli obblighi di custodia, fino al momento dell'intervento del veicolo tecnicamente idoneo al recupero e al trasporto presso il deposito del custode-acquirente competente;
- e) il trasporto del veicolo nel luogo stabilito per la custodia con immediatezza e comunque entro le 24 ore dall'affidamento. Qualora il soggetto che recupera il veicolo o che ne assume la custodia temporanea ai sensi della lettera d), non sia lo stesso soggetto che assumerà la custodia definitiva presso il deposito autorizzato, è previsto l'obbligo, per quest'ultimo, di recarsi, entro le 24 ore successive al recupero, presso l'organo di polizia procedente per effettuare l'aggiornamento della documentazione riguardante la custodia, ovvero, previa comunicazione telefonica all'organo procedente, presso l'ufficio di polizia più vicino al luogo di custodia per redigere un nuovo verbale di affidamento del quale deve essere inviata copia all'organo procedente entro 3 giorni.

Per la realizzazione del servizio di recupero il custode-acquirente dovrà avvalersi di proprio personale specializzato e di mezzi idonei al recupero aventi le caratteristiche tecniche stabilite dall'appendice IV art. 12 al Titolo I° del D.P.R. 495/92. Al custode-acquirente sarà consentito, inoltre, di avvalersi per l'attività di rimozione dei veicoli di altri soggetti ove rientranti nell'elenco prefettizio adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 571/82, che opereranno sotto la sua completa responsabilità.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di recupero di cui alle precedenti lettere c) e d), il custode-acquirente dovrà validamente accreditare presso le Amministrazioni appaltanti il personale che lo stesso intenderà utilizzare per le predette attività. A tal fine, già in sede di stipulazione della convenzione, il

custode-acquirente fornirà un primo elenco del personale che utilizzerà per le attività previste dal presente capitolato.

Ogni veicolo utilizzato per l'attività di recupero, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 04.09.98, deve essere dotato di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per i beni trasportati.

Per ogni veicolo preso in custodia il custode-acquirente dovrà compilare un'apposita scheda descrittiva dello stato del veicolo, secondo il modello allegato al presente Capitolato (All. A) e provvedere a trasmetterla telematicamente, entro le successive 48 ore, al Ministero dell'Interno ed all'Agenzia del Demanio.

Le Amministrazioni committenti si riservano la facoltà, durante l'esecuzione del contratto, di ispezionare, in qualsiasi momento, i luoghi adibiti a depositerie gestiti dal custode-acquirente per l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato.

Nei casi in cui tra le schede predisposte ed inviate dal custode-acquirente alle Amministrazioni committenti e il verbale redatto dall'organo di polizia stradale vi sia palese incongruenza in ordine ai dati ed alla descrizione dello stato di fatto del veicolo le stesse potranno avviare una procedura di verifica. Qualora all'esito della predetta dovesse emergere che il custode-acquirente abbia volontariamente riportato nelle schede notizie non rispondenti al vero, le Amministrazioni committenti si riservano la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 3 – Attività di custodia dei veicoli

Successivamente al recupero dei veicoli il custode-acquirente dovrà provvedere alla custodia degli stessi nella o nelle depositerie indicate in sede di offerta tecnica.

Le depositerie debbono rispondere ai requisiti indicati nel bando di gara che qui si intendono integralmente riportati.

Annualmente il custode-acquirente dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva con la quali attesti il permanere dei requisiti per lo svolgimento delle attività.

Il servizio di recupero e di custodia dei veicoli deve essere assicurato senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.

Nei casi in cui il custode-acquirente non sia nelle condizioni di assumere la custodia dei veicoli per esaurimento dei posti disponibili, dovrà darne comunicazione alle Amministrazioni committenti, entro le successive 24 ore, mediante invio di una nota che contenga le seguenti indicazioni:

- 1) data e ora della richiesta da parte dell'organo accertatore;
- 2) motivi dell'impossibilità della presa in custodia del veicolo.

Nei casi in cui si verifichi la condizione di cui al precedente comma, il custode-acquirente potrà avvalersi delle depositerie rientranti nell'elenco prefettizio adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 571/82. In questi casi il custode-acquirente dovrà provvedere non appena possibile alla custodia definitiva del veicolo presso la propria depositaria, secondo la procedura di cui al precedente art. 2, lett. e), in quanto applicabile, dandone comunicazione all'organo di polizia stradale procedente per l'aggiornamento della documentazione riguardante la custodia.

La nota potrà essere inviata anche tramite e-mail.

Art. 4 – Tariffe massime previste per il recupero e la custodia dei veicoli

Le tariffe massime previste per il recupero e custodia dei veicoli sono le seguenti:

TABELLA A

Veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate	orario diurno 06 - 22	orario notturno 22 - 06 e festivo 0 - 24
Diritto di chiamata	€ 11,61	€ 15,08
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 17,40	€ 22,62
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€ 2,50	€ 3,25
Tariffa giornaliera per la custodia	€ 3,00	

TABELLA B

Veicoli di massa complessiva da 1,5 fino a 3,5 tonnellate	orario diurno 6 - 22	orario notturno 22-06 e festivo 0 - 24
Diritto di chiamata	€ 14,50	€ 18,85

Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo	€ 29,00	€ 37,70
Indennità chilometrica (dal luogo di stazionamento del veicolo adibito alla rimozione al luogo di intervento e, quindi, al luogo di deposito)	€ 2,90	€ 3,77
Tariffa giornaliera per la custodia	€ 5,00	

Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate si applicheranno le stesse tariffe della TABELLA B aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 tonnellate della massa complessiva del veicolo da rimuovere.

Per i ciclomotori e motoveicoli si applicano le tariffe previste per i veicoli fino a 1,5 tonnellate.

Le tariffe massime previste per il recupero dei veicoli (diritto di chiamata, operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo, indennità chilometrica) non sono soggette a ribasso.

Art. 5 – Alienazione dei veicoli

Il custode-acquirente ha l'obbligo di acquistare, anche ai soli fini della rottamazione, i veicoli sottoposti:

- a sequestro amministrativo, nelle ipotesi di cui al comma 2-quater dell'art. 213 del D.Lgs n. 285/92;
- a fermo amministrativo, al termine della procedura prevista dal D.P.R. 24 febbraio 2001, n. 189;
- a confisca.

Le operazioni di acquisto dei veicoli da parte dei custodi-acquirenti sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l'annotazione nei pubblici registri.

L'alienazione dei veicoli al custode-acquirente si perfeziona secondo le seguenti modalità:

- 1) nei casi di sequestro con la notifica della dichiarazione di cessione da parte del Prefetto;

- 2) nei casi di fermo e di confisca, con la notifica del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio.

Dal perfezionarsi dell'alienazione, nessun onere e spesa di custodia a carico dello Stato sarà dovuta al custode-acquirente; quest'ultimo, invece, sarà tenuto al pagamento del prezzo del veicolo alienato determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.

Nel caso in cui il veicolo venga alienato al custode-acquirente prima che la confisca sia divenuta definitiva, lo stesso dovrà corrispondere il prezzo del veicolo a lui alienato entro 30 giorni dalla dichiarazione del prefetto mediante versamento su un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

Nel caso in cui il veicolo venga alienato al custode-acquirente successivamente alla confisca, lo stesso dovrà corrispondere all'erario, mediante versamento sul capitolo che sarà indicato in sede di stipulazione della convenzione, il prezzo del veicolo a lui alienato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di alienazione.

Dell'avvenuto pagamento il custode-acquirente dovrà darne pronta comunicazione alle Amministrazioni competenti.

Il pagamento del prezzo da parte del custode-acquirente sarà subordinato alla effettiva disponibilità del veicolo.

In entrambe le ipotesi sopra descritte, la comunicazione del prezzo di vendita al custode-acquirente avverrà con le modalità descritte al successivo articolo 6.2.

In caso di tardivo versamento della somme dovute, le Amministrazioni procedenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, applicheranno una penale pari al 5% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute è data facoltà alle Amministrazioni procedenti di risolvere la convenzione senza che il custode-acquirente possa rivendicare alcun indennizzo e fatto salvo il diritto delle stesse a chiedere il risarcimento per i danni subiti.

Art. 6 – Valutazione per l'alienazione dei veicoli

6.1) Il prezzo di alienazione dei veicoli da rottamare è stabilito in base alla quotazione di rottame dei ferri vecchi leggeri elaborati dalla Camera di Commercio, tenendo conto delle categorie e del peso, forfetariamente stabilito, come indicati nell'elenco di seguito riportato.

I veicoli da rottamare sono divisi nelle seguenti categorie:

- A. veicoli completi, immatricolati da almeno dieci anni, non suscettibili di valutazione economica sulla base dei criteri di cui al successivo punto 6.2);
- B. veicoli privi di parti rilevanti;
- C. veicoli gravemente incidentati;
- D. veicoli bruciati;
- E. veicoli a due o tre ruote, immatricolati da almeno dieci anni, non suscettibili di valutazione economica sulla base dei criteri di cui al successivo punto 6.2);
- F. roulotte ed altri veicoli non riciclabili.

Il peso dei suddetti veicoli viene forfetariamente stabilito in:

- I. Kg. 700 per i veicoli completi;
- II. Kg. 500 per i veicoli privi di parti rilevanti;
- III. Kg. 500 per i veicoli gravemente incidentati;
- IV. Kg. 50 per i veicoli bruciati;
- V. Kg. 50 per i veicoli a due o tre ruote targati;
- VI. Kg. 50 per i veicoli non riciclabili.

6.2) Il prezzo di alienazione dei veicoli che non si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, non può essere inferiore alla media proporzionale delle quotazioni riportate da almeno due riviste specializzate e qualificate del settore, cui sarà applicata la percentuale di sconto che l'aggiudicatario ha indicato in sede di offerta economica.

Il Prefetto competente comunicherà, *contestualmente alla dichiarazione di alienazione* il prezzo di vendita del veicolo.

Analogamente l'Agenzia del Demanio provvederà, *contestualmente alla determinazione all'alienazione*, a comunicare al custode-acquirente il prezzo di vendita del veicolo.

L'Agenzia del Demanio notificherà la determinazione all'alienazione al custode-acquirente entro 5 giorni dal ricevimento del provvedimento definitivo di confisca da parte del Prefetto. Per tale periodo nulla sarà dovuto a titolo di oneri e spese di custodia al custode-acquirente.

Art. 7- Obblighi nei confronti dei dipendenti

Il custode-acquirente si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari o provvedimenti emanati in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, infortunistica e previdenza, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Il custode-acquirente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente Capitolato e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il custode-acquirente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associato.

Il custode-acquirente si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Il custode-acquirente si impegna a trasmettere alle Amministrazioni procedenti, a richiesta delle stesse:

- a) copia della denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
- b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali assicurativi nonché di quelli eventualmente dovuti agli organismi paritetici previsti dai contratti collettivi applicabili.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la revoca del servizio, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art 8 – Disposizioni antimafia

L'affidamento del servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare nei confronti del custode-acquirente, nonché nei confronti dei singoli soggetti accreditati presso le amministrazioni appaltanti, come previsto all'art. 2 del presente capitolato, non devono sussistere provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia, la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla predetta normativa, né devono essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

Il custode-acquirente comunicherà alle Amministrazioni procedenti:

- a) l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula della convenzione, o l'eventuale emanazione di provvedimenti, definitivi o provvisori, nei riguardi dello stesso e del personale accreditato;
- b) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula della convenzione.

La convenzione sarà risolta di diritto, fatta salva la facoltà delle Amministrazioni procedenti di richiedere il risarcimento dei danni subiti, ove, nel corso della sua esecuzione, fossero emanati i provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna nei confronti del custode-acquirente.

Art. 9 - Divieto di cessione o subappalto

L'aggiudicatario si impegna a prestare i servizi direttamente. Sono, pertanto, vietati sia la cessione che il subappalto totale o parziale del servizio.

Art. 10 – Struttura operativa dell'affidatario

Al soggetto aggiudicatario sarà consentito di integrare la propria struttura operativa mediante l'ingresso di altri depositari che opereranno sotto la sua

completa responsabilità, senza che tale eventualità configuri ipotesi di subappalto, previo assenso da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici.

Una volta acquisito l'assenso da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici, il custode-acquirente dovrà produrre per il nuovo custode la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato per l'espletamento della attività di custodia.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti dal bando di gara, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte delle Amministrazioni procedenti.

Comporterà, altresì, la risoluzione di diritto della convenzione, il mancato rispetto degli adempimenti annuali di cui al precedente art. 3.

Le Amministrazioni procedenti si riservano il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, le Amministrazioni procedenti intimeranno al soggetto affidatario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di trenta giorni, a mezzo di raccomandata A.R..

Nell'ipotesi in cui il soggetto affidatario non dovesse provvedere tempestivamente o comunque nei tempi indicati, le Amministrazioni procedenti si riservano di richiedere la risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate e liquidate.

Art. 12 – Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di copia, bollo, registrazione nonché qualsiasi adempimento fiscale inerente la stipula della Convenzione, nonché ogni altra spesa concernente l'esecuzione della stessa.

Art. 13– Vincoli

Le norme e le disposizioni di cui al presente capitolato sono vincolanti per l'aggiudicatario sin dal momento in cui viene presentata l'offerta, mentre vincolano le Amministrazioni procedenti solo con la stipula della convenzione.

Art. 14 – Riservatezza

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara, verranno trattati secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs 196/03 e pertanto i dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dalle Amministrazioni procedenti esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Art. 15 – Responsabilità

Qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che comunque derivassero dall'esecuzione del contratto, si intenderà a carico dell'aggiudicatario, che si impegna a mantenere le Amministrazioni indenni da ogni responsabilità.

Art. 16 – Controversie

Tutte le controversie fra le Amministrazioni procedenti e l'aggiudicatario, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, sono devolute al giudice ordinario, foro di Roma.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 17 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente Capitolato e dal bando di gara si fa espressamente rinvio a quanto previsto in materia, dalla vigente normativa, comunitaria e nazionale, in quanto compatibile.

Ministero dell'Interno

Agenzia del Demanio

(Pref. Sabato Malinconico)

(Arch. Elisabetta Spitz)

ALLEGATO A

SCHEMA DESCRITTIVA

Si riporta il modello di scheda tecnico-descrittiva che comprovi l'effettivo stato d'uso del veicolo al momento della consegna in custodia,

- 1.targa;
- 2.tipo veicolo;
- 3.data entrata deposito;
- 4.motivo del deposito;
- 5.numero verbale;
- 6.carrozzeria anteriore;
- 7.carrozzeria posteriore;
- 8.carrozzeria superiore;
- 9.carrozzeria laterale destra;
- 10.carrozzeria laterale sinistra;
- 11.motore;
- 12.pneumatici;
- 13.ruota di scorta;
- 14.faro anteriore destro;
- 15.faro anteriore sinistro;
- 16.faro posteriore destro;
- 17.faro posteriore sinistro;
- 18.batteria;
- 19.selleria;
- 20.libretto di circolazione;
- 21.n. 5 immagini fotografiche del veicolo in formato digitale.